

IVA

Spese per prestazioni sanitarie e fattura elettronica – II° parte

di Luca Caramaschi

Riprendendo l'analisi iniziata con il [precedente contributo](#), si rende necessario individuare le **figure professionali** che rendono **prestazioni sanitarie esenti**.

Per fare questo occorre esaminare i contenuti del **D.M. 17.05.2002**, secondo il quale sono **esenti da Iva** le **prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona**, oltre che dagli esercenti una **professione sanitaria** o un'arte ausiliaria, dalle professioni sanitarie indicate all'**articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie**, approvato con **R.D. 1265/1934** e successive modificazioni.

In particolare si tratta dei seguenti **soggetti**:

- **esercenti le professioni di biologo e psicologo;**
- esercenti la professione sanitaria di **odontoiatra** di cui alla **409/1985**;
- **operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29.03.2001** che eseguono una prestazione

Con riferimento all'ultimo decreto citato (**D.M. 29.03.2001**), lo stesso definisce le figure professionali che di seguito elenchiamo in forma di **rappresentazione schematica**.

PROFESSIONI SANITARIE	FIGURE PROFESSIONALI
Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica	a) infermiere; b) ostetrica/o; c) infermiere pediatrico.
Professioni sanitarie riabilitative	a) podologo; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortottista - assistente di oftalmologia; e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; g) terapista occupazionale; h) educatore professionale.
Professioni tecnico sanitarie	<u>1.1 area tecnico - diagnostica:</u> a) tecnico audiometrista; b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica; c) tecnico sanitario di radiologia medica; d) tecnico di neurofisiopatologia. <u>1.2 area tecnico - assistenziale:</u> a) tecnico ortopedico; b) tecnico audioprotesista; c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; d) igienista dentale; e) dietista.
Professioni tecniche della prevenzione	a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; b) assistente sanitario.

Vi sono poi anche prestazioni, comunque **rientranti nell'ambito sanitario**, che, al contrario, vanno gestite in **regime di imponibilità** ai fini iva quali ad **esempio**: le prestazioni per corsi di formazione, i **certificati legali** fatti alle assicurazioni, le prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari, le **consulenze medico-legali** riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra, le prestazioni di medici legali come **consulenti tecnici** quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi, le **prestazioni rese da chiropratici** (su queste ultime figure la disciplina è ad oggi piuttosto controversa). Vale poi la pena osservare come **non tutte le prestazioni sanitarie** godano dell'**esenzione** in quanto, per le ipotesi definite dall'[articolo 10, punto 18, D.P.R. 633/1972](#), tale trattamento è limitato alle **prestazioni sanitarie** il cui scopo principale è quello di **tutelare, mantenere o ristabilire** la salute delle persone e ha **carattere oggettivo**, essendo correlato alla **natura sanitaria delle prestazioni**.

Si tratta quindi di capire se il richiamo alle **"prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche"**, effettuato dall'[articolo 9-bis, comma 2, D.L. 135/2018 convertito nella L. 12/2019](#), sia da collegare all'ambito di **esenzione iva** ed alla conseguente detrazione ai fini reddituali delle predette spese, oppure se tale riferimento sia da intendersi in senso più ampio.

Richiamando quanto affermato nella recente [circolare AdE 7/E/2018](#) (riguardante la corretta indicazione, nel **modello Redditi**, di detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta) la **detrazione non spetterebbe in relazione alle seguenti prestazioni**:

- **conservazione delle cellule staminali** del cordone ombelicale ad uso "autologo", cioè

- per future esigenze personali ([risoluzione 155/E/2009](#));
- **circoncisione rituale** non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le **spese per il test del DNA** per il riconoscimento della paternità ([parere Min. Salute 20.10.2016](#));
 - prestazioni rese dagli **osteopati**, in quanto l'osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute ([circolare 11/E/2014](#), **risposta 2.1**);
 - prestazioni rese dai **pedagogisti**, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria ([circolare 3/E/2016](#), **risposta 1.2**);
 - prestazioni di **massofisioterapia** rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;
 - trattamenti di **haloterapia** (o Grotte di sale) in attesa che il Ministero della Salute svolga specifici approfondimenti ([circolare 3/E/2016](#), **risposta 1.1**);
 - acquisto e realizzazione di una **piscina**, ancorché utilizzata per **scopi terapeutici (idrokinesiterapia)**, considerato che l'agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l'acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto ([circolare 20/E/2011](#), **risposta 4.2**);
 - frequenza di **corsi in palestra anche se accompagnate da una prescrizione medica** ([circolare 19/E/2012](#) **risposta 2.3**).

Se venisse quindi **confermata l'identità** dell'ambito applicativo nella nuova disposizione con quella delle **operazioni esenti che conferiscono il diritto alla detrazione in dichiarazione dei redditi**, ne dovremmo concludere che **per le operazioni da ultimo richiamate**, vi sarebbe, dallo scorso 1° gennaio 2019, **l'obbligo di fatturazione elettronica**, non operando quindi il **divieto** imposto dalla disposizione recentemente emanata.

È evidente come sul punto sia necessario un **rapido intervento chiarificatore** da parte dell'Agenzia delle entrate.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)